

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1935

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica**

(RUBERTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1989

—————
Autonomia delle università e degli enti di ricerca
—————

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il disegno di legge generale sull'autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca costituisce il primo e il più importante degli adempimenti previsti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168.

Solo le vicende connesse alla crisi governativa hanno impedito che la sua tempestiva presentazione consentisse al Parlamento di disporre dell'intero periodo che la legge n. 168 del 1989 gli assegna per l'approvazione definitiva. Si confida, comunque, che l'approfondito lavoro già compiuto sul tema delle autonomie in sede di discussione della legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché la notevole qualità tecnica del testo, dovuta al lavoro di una commissione di esperti di alta qualificazione ed esperienza presieduta dal professor Sabino Cassese, consentano al Parlamento una sollecita approvazione di un provvedimento da cui dipende l'effettivo, pieno riconoscimento dell'autonomia delle università e degli enti di ricerca.

2. Il presente disegno di legge intende dare attuazione all'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, consentendo alle università e agli enti di ricerca a carattere non strumentale il pieno esercizio del diritto di darsi ordinamenti autonomi. Tale autonomia trova la sua principale espressione nella potestà normativa attribuita agli enti pubblici indipendenti (università ed enti di ricerca non strumentali), potestà che si esplica nell'emanazione di propri statuti e regolamenti per le università e di propri regolamenti per gli enti di ricerca. Si noti che l'estensione anche agli enti di ricerca non strumentali della particolare garanzia costituzionale offerta dall'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione è una scelta, di grande importanza, già effettuata con chiarezza dalla legge n. 168 del 1989. Compito della legge di attuazione dei principi di autonomia è di renderla operativa, contribuendo ad avvicinare le regole fondamentali di funzionamento

dei due settori dell'università e degli enti di ricerca. A tal fine, come vedremo, si opera nel senso di definire limiti omogenei, ma anche nel senso di introdurre, negli enti non strumentali, regole di maggiore «autogoverno» da parte delle comunità scientifiche che operano al loro interno. Nella stessa direzione il disegno di legge introduce regole omogenee per il reclutamento dei docenti delle università e delle due fasce superiori dei ricercatori degli enti di ricerca non strumentali.

3. Come è noto, la vigente legislazione sulle università, risalente al testo unico del 1933 (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), per gli aspetti organizzativi e statutari, e al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per gli ordinamenti didattici universitari, e più significativamente modificata con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di struttura delle carriere del personale docente e ricercatore e di sperimentazione organizzativa e didattica, riduce sostanzialmente gli spazi di autonomia delle università, in aperto contrasto con l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, che riconosce ad esse, in quanto istituzioni di alta cultura insieme alle accademie, «il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».

La gran parte della dottrina giuridica ha parlato di «inattuazione» del dettato costituzionale, con ciò lamentando proprio l'assenza di una legge che da un lato esplicitamente attribuisse alle università l'autonomia e dall'altro ne circoscrivesse l'esercizio fissando limiti e principi.

Non è questa la sede per discutere la tesi della eventuale diretta operatività della norma costituzionale, che avrebbe consentito alle università di procedere comunque alla definizione di propri ordinamenti autonomi, spettando allo Stato solo il potere di fissare dei limiti, non di impedire l'esercizio dei diritti di autonomia. Più importante è comprendere

dove si trovino i principali vincoli all'autonomia delle università per rimuoverli.

A questo fine basti pensare al contenuto degli statuti delle università fissato nel testo unico del 1933, che fa dello statuto un mero strumento di pubblicità delle facoltà istituite, dei corsi e degli insegnamenti impartiti in ciascuna università, senza nessuna previsione sulla organizzazione interna dell'ateneo o sul suo funzionamento (fanno eccezione alla regola alcune università rette da leggi speciali, quali quelle di Trento o della Calabria, e, ovviamente, le università libere).

Si pensi, poi, all'ordinamento didattico del 1938, che prefigura minutamente, per ciascun corso di laurea, tutti gli insegnamenti fondamentali e persino il numero degli insegnamenti complementari.

Si pensi, infine, alla stessa copiosissima legislazione in materia di personale docente e non docente delle università, per il quale, al di là di ogni legittima esigenza di uniformità su base nazionale, ogni minuto aspetto del reclutamento, dello stato giuridico e del trattamento economico è oggetto di una disciplina di dettaglio, la cui applicazione è per decenni spettata al Ministero della pubblica istruzione.

La stessa fase di legislazione universitaria apertasi con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, pur per più versi innovativa, ha finito per confermare questi caratteri di centralizzazione del sistema universitario, ulteriormente rafforzati dai meccanismi di reclutamento nazionale dei docenti e dal carattere di rappresentanza delle comunità scientifiche disciplinari assunto dal Consiglio universitario nazionale (CUN).

Si può pertanto affermare che, se nel corso degli anni è aumentato il grado di partecipazione della comunità universitaria alla gestione del sistema (alcune materie sono state, si potrebbe dire, «amministrate» direttamente dal CUN), ciò è avvenuto a scapito della autonomia delle singole università, autonomia che è l'unica espressamente garantita dalla norma dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.

Da un lato, quindi, il diritto di darsi ordinamenti autonomi spettante ai singoli atenei; dall'altro, il potere dello Stato di fissare

limiti di carattere generale (tali, cioè, da non vanificare nei fatti l'autonomia).

È in questo ultimo versante che possono valere i principi di autonomia, di autogoverno e di indipendenza dell'intera comunità scientifica universitaria rispetto al Governo. Ciò postula che i meccanismi di raccordo tra Amministrazione centrale e università, a cominciare dal CUN, siano costituiti sia per la identificazione degli interessi generali (che prevalgono su quelli delle singole sedi), sia per la rappresentanza delle singole università.

4. Rispetto alla situazione così sommariamente descritta, la legge 9 maggio 1989, n. 168, ha costituito un importantissimo momento di svolta.

In primo luogo, infatti, la legge parla assai chiaramente di autonomia «delle università» e non «dell'università» (quest'ultima andrebbe forse più correttamente definita come «autogoverno» o «indipendenza» dell'intero sistema universitario).

Le università e gli enti di ricerca, in quanto dotati di personalità giuridica, di autonomia, di funzioni proprie, sono ormai definitivamente costituiti come enti pubblici indipendenti rispetto all'Amministrazione centrale, superandosi in tal modo la vecchia definizione di «organi dello Stato».

A tali enti indipendenti la legge n. 168 del 1989 riconosce, non più solo formalmente, diritti di autonomia, con un ingegnoso meccanismo a più fasi, che è volto a contemperare le esigenze del diretto esercizio, senza ulteriori rinvii *sine die*, dei diritti di autonomia e della fissazione di limiti e principi generali a garanzia degli interessi di carattere unitario.

Come è noto, la legge n. 168 del 1989 ha riconosciuto, con disposizioni di carattere immediato, l'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile delle università e degli enti di ricerca e ha fissato principi di carattere generale sulle altre forme di autonomia (didattica, di ricerca, organizzativa, eccetera), principi da specificare con distinta legge.

In caso di mancata approvazione di tale legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 168 del 1989 (cioè entro il 26 maggio 1990), le università e gli enti di ricerca possono esercitare i propri diritti di

autonomia nel rispetto di alcuni limiti di carattere generale:

- a) i principi fissati dall'articolo 6;
- b) il procedimento di formazione, con particolare riguardo alla costituzione per le università di uno speciale organo costituente, il «senato accademico integrato»;
- c) i principi ulteriormente indicati per le università dall'articolo 16, comma 4.

Come si vede, un meccanismo che supera definitivamente i vincoli posti all'autonomia dalla previgente legislazione, proprio perchè, pur prevedendo la possibilità di fissare limiti e principi con la legge sulle autonomie, non ne rinvia l'esercizio.

In tal modo si è profondamente modificato il rapporto tra le fonti di autonomia normativa delle università e degli enti di ricerca e la legge dello Stato, rafforzando la posizione della prima, in piena aderenza al disposto costituzionale.

5. Lo scopo di una legge generale sull'autonomia delle università e degli enti di ricerca diviene pertanto duplice:

a) individuare quei soli principi generali e inderogabili che gli statuti e i regolamenti delle università e degli enti di ricerca debbono necessariamente rispettare perchè volti al perseguimento di interessi di carattere unitario; in tal senso si tratta di avviare una totale riscrittura della disciplina dell'organizzazione delle università e dell'esercizio delle loro funzioni, a due livelli. La legge statale ha il compito di fissare solo la disciplina di principio (una normativa che fosse di dettaglio, in quanto compressiva dell'autonomia normativa delle università e degli enti di ricerca, sarebbe da considerarsi contraria alla Costituzione), mentre uniche fonti di disciplina di dettaglio sono quelle autonome (si ricordi in proposito la norma dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 168 del 1989, che contiene anche il divieto di emanazione di circolari ministeriali);

b) innescare un processo di progressiva riduzione dell'enorme complesso di norme, legislative e regolamentari, oggi vigenti. Il meccanismo, già anticipato nella legge n. 168 del 1989, è semplice: la legge apre la strada ad

una normativa di autodisciplina dell'organizzazione e delle funzioni delle università e degli enti di ricerca. Con l'entrata in vigore delle fonti di autonomia delle università (statuti e regolamenti), che saranno emanate solo previo controllo (volto proprio a verificare il rispetto dei principi generali) del Ministero (nelle forme più garantiste previste dall'articolo 6, commi 9, 10 e 11), cesseranno di avere efficacia, per ciascuna università e per ciascun ente di ricerca, le disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili; una abrogazione implicita (da rafforzarsi con l'indicazione espressa delle leggi contenenti le norme da ritenersi abrogate) e un imponente processo di delegificazione, a favore del pieno dispiegarsi dell'autonomia normativa delle università e degli enti di ricerca (si veda in proposito l'articolo 23 del presente disegno di legge, che rafforza ed estende il sistema abrogativo della legge n. 168 del 1989).

6. Come si comprende, una sollecita approvazione del presente disegno di legge consentirebbe proprio di raggiungere il duplice scopo ora indicato. A ben vedere, appare più rilevante il secondo (ampliamento della sfera di autonomia) che non il primo (fissazione dei limiti al suo esercizio).

L'approvazione entro il ricordato termine del 26 maggio 1990 avrebbe, poi, il vantaggio di evitare, per le università, una doppia fase statutaria (una immediatamente successiva alla scadenza del termine, una per adeguare gli statuti e i regolamenti ai principi che sarebbero fissati successivamente dalla legge sull'autonomia delle università e degli enti di ricerca).

7. Venendo ora ai principali contenuti del disegno di legge, vale la pena di sottolineare il particolare impianto strutturale e la speciale tecnica legislativa adottati.

Sotto il primo profilo va sottolineato che, nel fissare i principi sull'autonomia delle università e degli enti di ricerca, il disegno di legge non si pone quale unica fonte, ma, come si ricava dall'articolo 1, concorre a questo fine con la legge n. 168 del 1989.

Ciò dipende, a sua volta, dalla struttura della stessa legge istitutiva del Ministero, nella quale, come già ricordato, sono state già

direttamente inserite norme di principio in materia.

Più in generale, tutta l'impostazione del disegno di legge risulta in più punti intrecciata con la legge n. 168 del 1989, tanto che la complessiva situazione di autonomia delle università e degli enti di ricerca non potrà che risultare dalla lettura congiunta dei due testi normativi. I punti di più significativa interconnessione sono i seguenti:

a) i controlli sugli statuti e regolamenti. La nuova disciplina, fortemente garantista della posizione delle università e degli enti di ricerca, è quella dell'articolo 6, commi 9, 10 e 11, della legge n. 168 del 1989 e ad essa il presente disegno di legge non può che fare riferimento (vedi articolo 3, comma 3);

b) l'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile delle università e degli enti di ricerca trova anch'essa la sua fonte di disciplina nella citata legge n. 168 (articoli 7 e 8) e il disegno di legge (articolo 11, comma 4, e articolo 18, comma 4), in questo caso, ad essa rinvia, salve alcune minori modificazioni rese necessarie dalle innovazioni adottate in sede di disegno di legge in materia di personale, come nel caso della diversa composizione dei tre canali di trasferimento di risorse finanziarie dallo Stato alle università (vedi articolo 11, comma 1);

c) anche l'organo costituente dell'università, il «senato accademico integrato», cui spetta l'approvazione dello statuto, rimane disciplinato, quanto a composizione, formazione e funzionamento, dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 168 del 1989. Il disegno di legge non contiene modificazioni, nel rispetto della lunga elaborazione che in sede parlamentare ha portato alla attuale definizione di questo organo.

Sempre relativamente alla struttura del disegno di legge, esso consta di quattro parti, delle quali la prima contiene principi generali, soprattutto quanto ai rapporti tra diverse fonti normative (legge n. 168 del 1989, legge sulle autonomie, altre leggi statali non abrogate, da una parte; statuti e regolamenti delle università e regolamenti degli enti di ricerca, dall'altra).

La seconda parte è dedicata all'autonomia delle università, disciplinata sia relativamente

agli oggetti (didattica, di ricerca, organizzativa), sia relativamente agli strumenti (statutaria e regolamentare), sia, infine, relativamente agli strumenti di raccordo tra Amministrazione centrale e università.

La terza, denominata «Degli enti di ricerca», è in realtà dedicata in massima parte al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per due ordini di motivi:

a) perchè è il più importante (in termini di funzioni, capacità operative, personale) tra gli enti pubblici di ricerca a carattere non strumentale;

b) perchè è l'ente di ricerca più bisognoso di una riorganizzazione, anche se si tratta di una riorganizzazione consistente nella sola predeterminazione delle funzioni e degli organi fondamentali.

Lo schema adottato è comunque il seguente: estensione, per quanto possibile, al CNR dei principi fissati per le università; estensione anche agli altri enti di ricerca non strumentali dei principi fissati per il CNR.

La quarta parte (Disposizioni finali) contiene norme comuni a università e enti di ricerca per il reclutamento, la mobilità e lo stato giuridico del personale docente e ricercatore; la istituzione di un Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica; norme di espressa abrogazione, secondo la tecnica, già adottata con l'articolo 7, comma 11, della legge n. 168 del 1989, della abrogazione e delegificazione. Poichè con l'entrata in vigore di statuti e regolamenti cessano di avere efficacia, per ciascuna università, le norme legislative e regolamentari con essi incompatibili, le norme in questione (articolo 23) individuano i campi normativi particolarmente interessati dal ricordato speciale effetto abrogativo.

Quanto, poi, alla speciale tecnica legislativa, il testo del disegno di legge tende a mantenere la massima coerenza con l'obiettivo di fissare dei principi generali da intendersi, nel futuro, come gli unici limiti posti all'autonomia delle università e degli enti di ricerca. Si tratta, quindi, di evitare il più possibile norme di dettaglio e di puntuale descrizione, non solo delle funzioni e degli organi, ma anche delle

loro modalità di esercizio, ovvero della loro composizione e formazione. Ne risulta un testo molto contenuto relativamente al numero degli articoli e all'ampiezza dei testi normativi.

8. Passando ora alla illustrazione delle scelte compiute nella individuazione dei principi-limite si cercherà qui di indicarne le principali categorie, rinviando il loro esame puntuale alla parte relativa ai singoli articoli. Come si è già rilevato, il disegno di legge non modifica alcuni limiti generali, la cui disciplina è affidata ad altri corpi legislativi (in materia di carriera del personale docente e ricercatore, di ordinamenti didattici, di diritto allo studio, eccetera), ma si occupa solo dei limiti, per così dire, «interni» alle materie lasciate all'autonomia delle università.

Così i limiti riguardano:

gli organi delle università, con la predeterminazione di alcuni organi necessari (rettore, senato accademico, consiglio di amministrazione) e in alcuni casi della loro composizione o dei procedimenti per la loro formazione (è comunque affermato il principio della loro elettività);

le strutture delle università, con la individuazione di quelle necessarie (facoltà e dipartimenti), lasciando allo statuto la individuazione delle altre strutture didattiche, scientifiche e di servizio;

il rispetto dei diritti individuali dei docenti e dei ricercatori nello svolgimento sia dell'attività didattica sia delle attività di ricerca;

la massima trasparenza dell'attività delle università, dei loro organi, delle loro strutture e dei singoli docenti e ricercatori (si vedano le norme che impongono relazioni sulle attività svolte o quelle che prevedono il comitato indipendente di valutazione).

9. Per il Consiglio nazionale delle ricerche si trattava non solo di fissare principi-limite, ma di ridefinirne i compiti, in seguito alle profonde modificazioni create dalla istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a cominciare dai compiti generali di coordinamento e indirizzo della ricerca scientifica. I compiti sono quelli già identificati dal decreto legislativo luogote-

nenziale 1° marzo 1945, n. 82, ponendo, però, in posizione particolarmente privilegiata lo svolgimento (e la promozione) delle attività di ricerca.

Si delinea, in tal modo, un CNR che continua ad assicurare un secondo canale di finanziamento della ricerca anche per le università (al fine di garantire in tal modo la libertà individuale dei docenti e ricercatori) e la predisposizione di progetti finalizzati (caratterizzati dallo svolgimento di attività volte sì all'avanzamento delle conoscenze, ma in settori e per tematiche di interesse generale).

Ma è soprattutto nell'organizzazione di una rete di strutture di ricerca in campi non facilmente coperti dalla ricerca universitaria (anche dalla ricerca svolta in cooperazione tra le università) che risiede il ruolo fondamentale del CNR, che mantiene, anche a questo fine, la sua natura di unico ente pubblico di ricerca a competenza generale (anche se, ovviamente, non per tutti i settori scientifici devono essere necessariamente create strutture di ricerca del CNR).

In rapporto a questi compiti, il disegno di legge mantiene, nelle sue grandi linee, l'attuale assetto organizzativo del CNR. Soprattutto resta confermato il ruolo caratterizzante svolto dai comitati nazionali, organi non più esclusivamente di consulenza, ma di autoprogrammazione della ricerca scientifica svolta e promossa dal CNR nelle rispettive aree scientifico-disciplinari e di valutazione dell'attività svolta dalle strutture di ricerca e nel quadro dei grandi progetti di ricerca promossi (anche al di fuori delle strutture proprie).

Il mantenimento di una organizzazione molto articolata (numerose strutture di ricerca e comitati nazionali) giustifica un effettivo sdoppiamento degli organi generali di governo tra consiglio direttivo (rappresentativo dei comitati nazionali), con compiti di programmazione e organizzazione dell'attività di ricerca, e consiglio di amministrazione, con compiti di gestione del personale, amministrazione e finanza.

È questa una soluzione diversa da quella adottata da enti di ricerca più «compatti» del CNR, quali l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), che sono governati da un unico collegio a prevalente composizione rappresentativa delle strutture interne.

Gli organi sono disciplinati non solo quanto alla loro necessaria esistenza, ma anche quanto alla composizione, mentre si rinvia ai regolamenti la definizione di alcune norme sulla formazione (elezione dei comitati nazionali) e delle norme sul funzionamento.

In particolare il consiglio di amministrazione del CNR è organo a composizione mista (escluso il presidente) con membri «esterni» (designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) e membri «interni» (ricercatori eletti dai comitati nazionali riuniti in assemblea e rappresentanti del personale dirigente e tecnico-amministrativo).

In tal modo si dovrebbe anche assicurare quella separazione tra gestione amministrativa e organizzazione dell'attività scientifica di cui si discute da molti anni.

Salve queste disposizioni generali fissate dal disegno di legge, anche al CNR sono estesi, in applicazione dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 168 del 1989, diritti di autonomia, di ricerca e organizzativa, attraverso l'emanazione di regolamenti concernenti il funzionamento degli organi, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche (di cui si fissano solo i tipi: istituti e centri) e di servizio, l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile, il personale.

È da rilevare che il CNR godeva già, in base alla legge n. 283 del 1963, di autonomia regolamentare relativamente agli organi direttivi e agli organi di ricerca, così come, in base alla legge n. 70 del 1975, di autonomia regolamentare in materia di ordinamento dei servizi e di personale.

L'autonomia regolamentare che ora è ad esso riconosciuta, in base alla legge n. 168 del 1989 e in base al presente disegno di legge, è sicuramente più estesa, analogamente a quanto avviene per l'università (si rinvia pertanto a quanto già ricordato a proposito della maggiore ampiezza dei contenuti, dei controlli più rispettosi dell'autonomia, della «abrogazione delegificata» in seguito all'entrata in vigore dei regolamenti).

10. Circa gli altri enti pubblici di ricerca, le soluzioni fissate per il CNR si estendono, in quanto applicabili, a tutti gli enti a carattere non strumentale (INFN e Osservatori, già identificati

dalla legge, e altri enti da individuare con la speciale procedura fissata dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 168 del 1989).

L'estensione, pertanto, avverrà nel rispetto delle funzioni, degli organi, nonché delle caratteristiche generali delle strutture scientifiche fissate nelle leggi istitutive di ciascuno degli enti «autonomi» (cui si estendono i diritti di autonomia).

Ciò significa che le disposizioni relative alla speciale articolazione degli organi del CNR o al funzionamento delle sue strutture scientifiche non si applicano automaticamente ai diversi enti di ricerca «autonomi».

11. Concludendo sul punto relativo agli enti di ricerca, sia consentito ribadire che sia l'articolo 8 della legge n. 168 del 1989, sia il presente disegno di legge (articolo 19) riconoscono l'autonomia di tali enti con espresso riferimento all'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione. Si tratta di una scelta fortemente innovativa, che si fonda sulla necessità di riconoscere diritti di autonomia a tutte le istituzioni di alta cultura nelle quali si autorganizza la comunità scientifica. Per questo sono da considerarsi decisivi, proprio ai fini dell'estensione dell'autonomia esplicitamente riconosciuta dalla lettera della norma costituzionale alle sole università e accademie, i caratteri della non strumentalità delle attività di ricerca (rispetto ai fini e agli interessi perseguiti dalle amministrazioni vigilanti) e della autoamministrazione da parte delle comunità scientifiche organizzate negli enti. Per il primo tratto l'elemento centrale deve essere lo svolgimento di attività volte all'avanzamento delle conoscenze e finanziate dallo Stato in base al solo interesse allo sviluppo della ricerca in settori scientifici e per tematiche individuate dalle comunità scientifiche interessate. Per il secondo tratto deve potersi evidenziare l'esistenza di una comunità scientifica operante nel quadro delle strutture dell'ente, sia essa composta di ricercatori propri o di ricercatori esterni (delle università e di altri enti di ricerca), ma stabilmente associati alle sue attività di ricerca.

12. Al pieno dispiegarsi dell'autonomia delle università e degli enti di ricerca non può

corrispondere il mantenimento di un rigido sistema di controllo sul corretto ed efficace perseguimento, da parte del sistema degli enti autonomi, dei propri fini istituzionali. Nel nuovo assetto istituzionale sono ridotti i casi di esercizio di un potere di indirizzo politico «esterno», così come è molto alleggerito il meccanismo dei controlli.

All'autonomia piena, però, deve corrispondere la massima trasparenza delle attività delle università e degli enti di ricerca, non solo relativamente alle proprie procedure amministrative e alla finanza, ma, e soprattutto, relativamente alle attività didattiche e scientifiche.

A questo fine il disegno di legge prevede l'obbligo di relazioni periodiche da parte degli enti autonomi e delle loro strutture interne e la costituzione di un Comitato indipendente per la valutazione delle attività, operante presso il Ministero.

Una tale «valutazione», sull'esempio di analoghe esperienze straniere, intende superare radicalmente il vecchio rapporto di vigilanza amministrativa di tipo gerarchico e si pone come stimolo per le stesse università e per gli enti di ricerca perchè attivino meccanismi di «autovalutazione» del proprio operato. Restano escluse le valutazioni dell'attività dei singoli docenti e ricercatori, per le quali i meccanismi sono quelli delle valutazioni ai fini della progressione in carriera e della responsabilità individuale di tipo disciplinare.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Comitato deve essere posto in una situazione di indipendenza sia rispetto agli enti autonomi sia rispetto al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (che mantiene, ma ad altri fini, i propri poteri di vigilanza). Esso è, pertanto, sottoposto ad una speciale disciplina emanata con regolamento «integrativo», ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 (cioè con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica). Tale disciplina è soprattutto rivolta a garantire l'imparzialità e l'indipendenza dei membri del Comitato.

13. Si illustra ora, brevemente, il contenuto dei singoli articoli.

Dalla formulazione dell'articolo 1 si può ricavare che il presente disegno di legge «concorre» con la legge n. 168 del 1989 alla individuazione dei principi generali sull'autonomia delle università e degli enti di ricerca, principi che sono destinati a valere quali unici limiti all'esercizio dei diritti di autonomia, secondo quanto stabilito dall'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.

In secondo luogo, lo stesso articolo prevede che per le materie non toccate dal presente disegno di legge (ordinamenti didattici, diritto allo studio, definizione dei compiti degli enti pubblici di ricerca, stato giuridico e trattamento economico del personale), per le quali, quindi, non si è proceduto ad una esplicita individuazione dei principi, le fonti normative di autonomia (statuti e regolamenti) si muoveranno all'interno dei principi quali si desumono dall'interpretazione della legislazione vigente.

L'interpretazione del diritto vigente consentirà, cioè, di distinguere tra norme di principio (vincolanti) e norme di dettaglio (non vincolanti).

Si tratta di una soluzione tecnicamente molto simile a quella che ha consentito alle regioni a statuto ordinario di legiferare anche in assenza di una apposita legislazione-quadro (di identificazione dei principi nelle materie di competenza regionale).

L'articolo 2, nell'occuparsi delle funzioni delle università, tende ad ampliarne la sfera di intervento, non più limitata alla istruzione superiore e alla ricerca scientifica, ma aperta alla creazione di «servizi culturali e ricreativi», alle «residenze e strutture di vita collettiva», all'«assistenza agli studenti» (che non sia compresa nel tradizionale concetto di «diritto allo studio»), all'orientamento degli studenti e dei laureati, al «conferimento di borse per la prosecuzione degli studi dopo la laurea».

Si tratta di un ampliamento, che riguarda praticamente tutte le materie connesse ai due compiti fondamentali, che fa delle università delle vere e proprie comunità che si auto-governano e curano interessi nuovi e più estesi.

Da sottolineare, poi, la norma che riconosce alle università «piena capacità di diritto pubblico e privato».

In tal modo si risolve il problema, in più occasioni sollevato, della ampiezza dell'autonomia negoziale e della possibilità di partecipare a consorzi e società private delle università; sempre, ovviamente, nei limiti del perseguimento dei propri fini istituzionali. A tal fine, anche ad evitare negative conseguenze sul piano del trattamento fiscale delle università, si esclude la possibilità di perseguire qualunque scopo di lucro e si chiarisce quali sono gli strumenti (convenzioni o contratti) per l'esercizio dell'autonomia negoziale.

L'articolo 3 concerne l'autonomia statutaria delle università.

Gli statuti, così come i regolamenti di cui all'articolo 4, sono gli strumenti per l'esercizio dei diritti di autonomia relativamente ai diversi oggetti (o tipi) di autonomia, di cui si occupano gli articoli successivi.

Il comma 1 delinea il contenuto dello statuto, rinviando ai singoli articoli richiamati la fissazione degli specifici limiti da rispettare. Il comma 2 ribadisce, poi, la disposizione dell'articolo 7, comma 4, della legge n. 168 del 1989, secondo la quale è lo statuto che individua quali, tra le strutture interne dell'università, debbano avere autonomia di spesa, prevedendo che essa debba essere comunque riconosciuta ai dipartimenti.

Si tratta, infatti, di una decisione di alto valore «costituente» (caratterizzandosi in tal modo l'intera organizzazione dell'ateneo), che non può essere lasciata al regolamento di amministrazione e finanza.

Il comma 3 rinvia, poi, alla legge n. 168 del 1989 per la disciplina del procedimento di formazione dello statuto, sia per quanto concerne l'organo competente (il senato accademico integrato, di cui all'articolo 16, comma 2, della legge n. 168 del 1989), sia per quanto concerne i controlli (disciplinati dall'articolo 6, commi 9, 10 e 11, della stessa legge).

Da sottolineare anche il comma 4, che consente l'adozione di procedure semplificate di revisione dello statuto per particolari materie (escluse quelle a contenuto più decisamente costituente, di cui alla lettera a) del comma 1).

In tal modo è possibile evitare, soprattutto per revisioni di minore importanza, la convocazione dell'ampio organo costituito dal senato accademico integrato.

L'articolo 4 fissa principi generali sull'autonomia regolamentare, che concernono:

la competenza regolamentare dei due organi collegiali di ateneo;

le competenze regolamentari delle strutture didattiche e scientifiche;

le procedure di controllo (affidato al senato accademico) sui regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche.

L'articolo 5 integra i principi fissati dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 168 del 1989, sull'autonomia didattica. Ciò significa che la possibilità di determinare i servizi didattici e i titoli rilasciabili da ciascuna università dipende dagli spazi di autonomia riconosciuti dalla legislazione sugli ordinamenti didattici. Secondo la legge n. 168 del 1989, infatti, gli statuti determinano i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione (la cui disciplina è attualmente affidata alle norme nazionali sugli ordinamenti didattici), mentre determinano e disciplinano (con maggiore autonomia, quindi) i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

L'articolo 5, pertanto, si muove all'interno di questi limiti e chiarisce la portata dell'autonomia didattica, che consiste nell'organizzazione, programmazione e svolgimento degli studi e delle attività didattiche, nonché nelle valutazioni dei risultati raggiunti (ai fini di quella «trasparenza» delle attività più volte ricordata).

L'articolo 6 riguarda le relazioni che ogni struttura didattica e l'università nel suo complesso devono predisporre sulle attività svolte. Tali relazioni non solo assicurano la trasparenza, ma consentono una maggiore programmazione (delle singole università e del sistema universitario nel suo complesso).

L'articolo 7 contiene importanti principi: sulla libertà individuale di ricerca dei docenti e ricercatori, da garantire positivamente in termini finanziari, di utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici e di fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca; sulla libertà delle università di accettare, o meno, finanziamenti per commesse di ricerca, siano esse provenienti da enti pubblici o privati.

L'articolo 8 riguarda l'autonomia organizzativa delle università e si limita a fissare gli organi necessari (rettore, senato accademico e consiglio di amministrazione) e le strutture necessarie (facoltà e dipartimenti) fissandone compiti essenziali e, in alcuni casi, principi sulla composizione e sul funzionamento.

Le norme più significative sono: quella che attribuisce al senato accademico, oltre alla programmazione per lo sviluppo dell'ateneo e al coordinamento generale della didattica e della ricerca, la distribuzione tra le facoltà dei posti di docente e ricercatore (comma 4); quella che consente alle università di differenziare la composizione del consiglio di amministrazione entro certi limiti, a garanzia della rappresentanza delle componenti interne e, all'interno di queste, dei professori ordinari (comma 5); quella sui principi che comunque gli statuti devono rispettare.

L'articolo 9, sul personale, tende a completare e a razionalizzare il decentramento di competenze già avviato dalla legge n. 168 del 1989. Significative, in questo senso, le norme che trasferiscono alle università tutte le funzioni relative al personale docente e ricercatore, con la sola eccezione del reclutamento e del trasferimento ad altra sede dei professori, e quelle che prevedono una dotazione organica di ateneo sia per i posti di professore ricercatore, attribuiti all'università nel quadro dei rispettivi ruoli nazionali, sia per i posti di personale non docente, di cui si ribadisce il rapporto di dipendenza dall'università.

Interessante anche la norma che impone alle università di accompagnare le delibere sulla prima istituzione e sugli incrementi della dotazione organica del personale non docente con una relazione tecnica che evidenzia le risorse finanziarie con le quali sono coperti i relativi oneri. In tal modo si superano i meccanismi che sottoponevano la delibera sul personale a controlli più penetranti da parte delle amministrazioni vigilanti; tali meccanismi, non coerenti con l'autonomia delle università, sono sostituiti dalla trasparenza delle decisioni. Resta, comunque, fissato un tetto nazionale di personale che può essere modificato solo in base all'approvazione di un nuovo piano di sviluppo delle università.

L'articolo 10 concerne il senato degli studenti, organo di rappresentanza degli studenti a livello di ateneo, la cui costituzione dovrebbe creare un nuovo sistema di rapporti, di tipo dialettico (a differenza dei meccanismi di tipo partecipativo in alcuni organi di governo delle strutture didattiche, che sono peraltro mantenuti), tra gli studenti e le strutture di governo generale dell'università.

L'articolo 11 concerne l'autonomia finanziaria, cioè la materia già largamente riconosciuta, con operatività immediata, dalla legge n. 168 del 1989. Per tale motivo, il disegno di legge si limita ad alcune modifiche di dettaglio, come quella relativa alla composizione dei capitoli generali di trasferimento di risorse finanziarie dello Stato alle università, o a rinvii a normative esistenti, come quella relativa ai canali e alle procedure di trasferimento di risorse per la ricerca universitaria.

Il disegno di legge (così come, peraltro, la legge n. 168 del 1989) si limita, quindi, a consentire un più ampio ricorso a fonti di finanziamento autonome (che dovrebbe essere reso più facile da una più snella organizzazione delle attività delle università). Esso non pone, però, in nessun modo, i presupposti per un ribaltamento del sistema di finanziamento delle università tra trasferimenti dello Stato e ricorso a fonti autonome e, men che meno, per una anche parziale «privatizzazione» delle università.

Al contrario, il rilascio, da parte delle università, di titoli di studio con valore legale, il mantenimento del sistema nazionale di reclutamento dei docenti e dei ricercatori, la riserva della materia degli ordinamenti didattici contribuiscono a configurare l'istruzione e la ricerca come funzioni pubbliche proprie delle università, il cui esercizio comporterà, in gran parte, il finanziamento pubblico.

L'articolo 12 riguarda i raccordi tra Amministrazione centrale e università, assicurati dal Consiglio universitario nazionale, e, sotto un diverso profilo, dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Del CUN si ridisciplinano la composizione, articolata in rappresentanze delle aree didattiche e scientifiche e delle sedi universitarie, e le funzioni, che sono ricondotte a funzioni consultive

relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro, con esclusione di funzioni deliberative, di pareri vincolanti, di atti relativi a singoli provvedimenti amministrativi o a singole persone. Alla Conferenza permanente dei rettori sono riconosciuti poteri di partecipazione ad alcune funzioni pubbliche, anche se la Conferenza non viene inquadrata quale organo collegiale del Ministero.

L'articolo 13 istituisce uno speciale organo collegiale di supporto tecnico del Ministero per la programmazione universitaria, con il compito di elaborare proposte per il piano di sviluppo delle università (di cui si riformula il procedimento di formazione).

Con l'articolo 14 si passa alla terza parte, relativa agli enti di ricerca, e si disciplinano la natura e i compiti del CNR.

L'articolo 15, relativo all'autonomia regolamentare, fissa i tipi di regolamento adottabili e rinvia alla legge n. 168 del 1989 per i procedimenti di formazione e di controllo.

L'articolo 16 è analogo all'articolo 7 e fissa, anche per il CNR, norme a garanzia delle libertà individuali dei ricercatori e della trasparenza delle sue attività di ricerca.

L'articolo 17 è volto a stabilire i limiti dell'autonomia organizzativa del CNR, limiti che sono più penetranti di quelli fissati per le università. La norma, infatti, elenca gli organi del CNR e disciplina la composizione del consiglio direttivo e del consiglio di amministrazione, fissandone i relativi compiti. Interessante la norma che regola i rapporti tra i due organi, stabilendo che nelle materie concorrenti il potere di proposta spetta al consiglio direttivo. Il consiglio di amministrazione può accogliere o meno tali proposte, ma non introdurre direttamente proprie modifiche.

Da sottolineare anche: la norma che rinvia al regolamento sul funzionamento degli organi la disciplina del numero (non superiore a dodici), della formazione e del funzionamento dei comitati nazionali (comma 10); le norme sul funzionamento delle strutture di ricerca (con l'introduzione del principio della «integrazione» tra ricercatori interni ed esterni).

L'articolo 18 riguarda l'amministrazione e finanza, anche per il CNR materia già affidata alla sua autonomia regolamentare. L'unica

modifica riguarda il separato trasferimento delle risorse finanziarie tra fondi destinati al funzionamento del CNR e fondi per il finanziamento dei progetti finalizzati.

L'articolo 19, come già detto, estende agli enti di ricerca a carattere non strumentale gran parte delle disposizioni relative al CNR.

La quarta parte del disegno di legge prevede, all'articolo 20, norme volte ad integrare maggiormente le due reti scientifiche, dell'università e degli enti di ricerca autonomi, attraverso la creazione di meccanismi analoghi di reclutamento, norme sulla mobilità tra i due campi, norme sui rispettivi stati giuridici. Le innovazioni più significative riguardano: la creazione di un parallelo sistema di valutazione nazionale, per raggruppamenti disciplinari, che si conclude con una abilitazione che non dà diritto al posto; la piena autonomia, delle università e degli enti di ricerca, di chiamare, attingendo alle rispettive liste di abilitati; il rinvio a regolamenti di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 per la disciplina della formazione e del funzionamento delle commissioni nazionali di reclutamento, sia per le università che per gli enti di ricerca.

L'articolo 21 istituisce il già ricordato Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica costituito da due distinte strutture:

- una struttura di ricerca;
- una struttura statistica e di documentazione.

Tale Istituto si avvarrà del personale trasferito dall'esistente Istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica (ISDRS) del CNR. I relativi oneri saranno coperti attraverso la conseguente riduzione del contributo statale al CNR.

Da sottolineare il comma 8, che reca l'istituzione del già ricordato Comitato indipendente di valutazione delle università e degli enti di ricerca, la cui indipendenza è garantita dalla nomina con decreto del Presidente della Repubblica dei suoi membri, nonché dal loro collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo.

L'articolo 22 prevede che il Ministro organizzi periodicamente delle riunioni, anche a

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

livello internazionale, (*forum*) per la pubblica valutazione e discussione della situazione della ricerca scientifica, in Italia ed all'estero. In tal modo si dà attuazione all'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati in sede di discussione della legge n. 168 del 1989.

L'articolo 23 ribadisce il ricordato meccanismo di abrogazione e delegificazione, affidando alle università il compito di accertare annualmente le norme in vigore presso ciascuna sede e al Ministero quello di procedere periodicamente alla raccolta di tali norme.

RELAZIONE TECNICA

DETERMINAZIONE DEGLI ONERI

1. Alle spese relative all'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica (articolo 21) si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo dello Stato al Consiglio nazionale delle ricerche, conseguente allo scorporo dell'Istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica.

2. Comportano maggiori spese le norme relative alla istituzione di un Comitato tecnico per la programmazione universitaria (articolo 13) e di un Comitato indipendente di valutazione (articolo 21, comma 8), nonché l'organizzazione del *forum*, previsto dall'articolo 22. Tali spese sono quantificate qui di seguito.

3. Si fa rilevare infine che la nuova composizione del Comitato universitario nazionale e la revisione dei relativi compiti dovrebbero comportare una sensibile riduzione degli oneri relativi al suo funzionamento (minor numero di membri e minor numero di riunioni nell'anno).

Art. 13. - Il Comitato tecnico per la programmazione universitaria è composto da otto membri, quattro di diritto e quattro esperti a tempo parziale (cui si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5, della legge n. 168 del 1989) (*).

Per i quattro membri di diritto non sono da considerare spese di missione, che vanno calcolate ipotizzando che due dei quattro membri esterni siano residenti fuori Roma.

Nel caso di cinque riunioni annuali, le spese (*) sono così quantificabili:

gettoni di presenza: lire $100.000 \times 8 \times 5 =$ lire 4.000.000;
spese di missione: soggiorno, lire 250.000; viaggi, lire 250.000;
Tot.: lire $500.000 \times 2 \times 5 =$ lire 5.000.000;
spese generali di funzionamento: lire 5.000.000;
TOTALE: lire 14.000.000.

Art. 21, comma 8. - Per il funzionamento del Comitato di valutazione sono da quantificare solo le maggiori spese relative alla retribuzione dei suoi membri, che la legge vuole collocati di diritto in posizione di aspettativa o di fuori ruolo, se pubblici dipendenti, per garantirne l'indipendenza.

Le spese generali sono, invece, a carico del Ministero, che fornirà il necessario supporto al Comitato.

(*) Poiché la norma richiamata consente di avvalersi di esperti a tempo parziale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, l'eventuale affidamento di incarichi di studio, in aggiunta alla corresponsione di gettoni di presenza, non comporta maggiori spese rispetto a quelle già valutate per la legge n. 168 del 1989.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le voci da considerare sono relative alle retribuzioni e alle indennità.

Retribuzioni:

nel caso di pubblici dipendenti non si registrano maggiori spese;

nel caso di incarichi con contratti di diritto privato (da non quantificarsi in numero superiore a cinque membri sul totale di quindici) e ipotizzando un livello retributivo pari a quello del dirigente generale di livello C:

stipendio: lire 68.600.000 × 5 = lire 343.000.000;

indennità: lire 3.000.000 × 15 × 12 = lire 540.000.000;

TOTALE: lire 883.000.000.

Art. 22. - Per quanto riguarda il *forum*, la norma stabilisce che esso abbia cadenza periodica, cioè non annuale; comunque si prevede che alle spese di organizzazione si faccia fronte nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

Per la quantificazione dell'onere relativo, le voci di spesa da considerare sono le seguenti, per una durata di tre giorni della manifestazione:

Segreteria organizzativa	L.	200.000.000
Spese postali, telegrafiche, telefoniche	»	25.000.000
Spese di ospitalità per personalità, italiane e straniere: 50 unità per lire 5.000.000 ciascuna (vitto, alloggio, viaggi per tre giorni)	»	250.000.000
Compenso relatori: 10 unità per lire 3.000.000 ciascuna .	»	30.000.000
Tre <i>buffet</i> per 200 partecipanti (costo unitario lire 50.000)	»	30.000.000
Pubblicazioni; materiale di documentazione	»	65.000.000
		600.000.000
TOTALE ... L.		600.000.000

RIEPILOGO DEGLI ONERI

Articolo 13	L.	14.000.000
Articolo 21, comma 8	»	883.000.000
Articolo 22	»	600.000.000
		1.497.000.000
ARROTONDAMENTO ... L.		3.000.000
TOTALE ... L.		1.500.000.000

COPERTURA DEGLI ONERI

Ai sensi dell'articolo 24 del disegno di legge, agli oneri così determinati e quantificati complessivamente in lire 1.500 milioni si provvede, per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento finalizzato all'«Istituzione di nuove università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590».

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

1. In attuazione dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, gli statuti e i regolamenti delle università e degli istituti di istruzione di grado universitario, di seguito denominati «università», e i regolamenti degli enti pubblici di ricerca sono emanati, nelle materie di loro competenza, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e dalla presente legge, nonché di quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici, diritto allo studio, definizione dei compiti degli enti pubblici di ricerca, stato giuridico e trattamento economico del personale.

CAPO II

DELLE UNIVERSITÀ

Art. 2.

(Funzioni delle università)

1. Le università hanno piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei propri fini istituzionali e con l'esclusione di qualunque scopo di lucro. Esse si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.

2. Le università svolgono funzioni didattiche e di ricerca, che esercitano nel rispetto dei principi di autonomia, e a tal fine provvedono, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, all'organizzazione delle biblioteche, dei sistemi informativi e di altri servizi e attrezzature. Le università possono stipulare convenzioni e contratti. Con le convenzioni sono regolati i rapporti tra le parti per

l'attuazione di un complesso coordinamento di progetti di attività di formazione, di ricerca o di servizio. Con i contratti sono regolate le prestazioni delle parti relativamente ad un singolo progetto, anche di durata pluriennale.

3. Le università istituiscono, in collaborazione tra loro e con enti pubblici e privati, centri interuniversitari per le attività di comune interesse.

4. Le università assicurano, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, servizi culturali e ricreativi, residenze e strutture di vita collettiva, servizi complementari, assistenza agli studenti durante il corso di studi e orientamento degli studenti nell'accesso, nel corso degli studi e per la scelta della professione, nonché il conferimento di borse per la prosecuzione degli studi dopo la laurea. Sono fatte salve le funzioni delle regioni in materia previste dalle vigenti disposizioni.

5. Le forme di collaborazione tra le università e tra queste e gli enti pubblici e privati di cui al presente articolo comprendono anche la partecipazione a consorzi.

Art. 3.

(Autonomia statutaria)

1. Ogni università adotta uno statuto, con il quale sono disciplinati:

a) gli organi, la loro durata, composizione e compiti, le facoltà e i dipartimenti, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 8;

b) i criteri e le procedure per la costituzione delle altre strutture didattiche e scientifiche e delle strutture di servizio;

c) le competenze regolamentari degli organi e delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, ai sensi dell'articolo 4;

d) le strutture didattiche di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

e) la composizione e le competenze del senato degli studenti, di cui all'articolo 10.

2. Lo statuto indica, altresì, le strutture didattiche, scientifiche e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa, da esercitarsi nelle forme previste dal regolamento di ateneo di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Tale autonomia è comunque attribuita ai dipartimenti.

3. Ai fini dell'emanazione dello statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, commi 9, 10 e 11, e 16, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Lo statuto determina le procedure di revisione e le materie per le quali le norme statutarie possono essere modificate con procedura semplificata, gli organi che vi possono provvedere e la procedura da seguire. Tale procedura, che non può essere adottata per la revisione delle norme di cui al comma 1, lettera a), dovrà comunque prevedere il potere di iniziativa di uno degli organi collegiali dell'università di cui all'articolo 8, comma 1, e il parere dell'altro organo, nonché delle facoltà e dei dipartimenti interessati.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», esercita il controllo sugli statuti nelle forme previste dall'articolo 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 4.

(Autonomia regolamentare)

1. Lo statuto determina la competenza regolamentare del senato accademico e del consiglio di amministrazione e le relative procedure di esercizio. È comunque riservata al senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti, l'approvazione del regolamento degli studenti e delle norme regolamentari relative alle questioni didattico-scientifiche. È riservata al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, l'approvazione dei regolamenti per l'amministrazione, per la finanza e per il personale.

2. Lo statuto determina altresì la competenza regolamentare delle strutture didattiche e scientifiche e le procedure per il suo esercizio.

3. Il senato accademico esercita il controllo sui regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche nella forma della richiesta motivata di riesame.

4. Il Ministro esercita il controllo sui regolamenti di ateneo nelle forme previste dall'articolo 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 5.

(Autonomia didattica)

1. Le strutture didattiche provvedono, secondo criteri determinati dai consigli di facoltà, e nei limiti di cui all'articolo 1, all'organizzazione, alla programmazione e allo svolgimento degli insegnamenti e degli studi, alla determinazione dei *curricula*, all'organizzazione delle attività didattiche e alla disciplina delle procedure di valutazione e verifica dei risultati didattici.

2. Le università concludono accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali per ogni forma di cooperazione didattica.

Art. 6.

(Relazioni sull'attività didattica)

1. Al termine di ogni anno accademico o di ogni corso, le strutture didattiche presentano ai consigli di facoltà una relazione sull'attività svolta, formulando le proposte di provvedimenti e di atti di programmazione e coordinamento di competenza dei consigli stessi.

2. Al termine di ogni anno accademico, il consiglio di facoltà presenta al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività della facoltà, formulando proposte di provvedimenti di rispettiva competenza. La relazione è trasmessa all'Istituto di cui all'articolo 21.

3. Sulla base della relazione di cui al comma 2, il senato accademico formula proprie raccomandazioni alle facoltà, relativamente alle attività didattiche, indicando gli interventi di loro competenza.

4. Il rettore presenta annualmente al Ministro e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 21, la relazione generale sull'attività didattica di ateneo, elaborata sulla base della relazione del senato accademico.

Art. 7.

(Autonomia della ricerca)

1. Ai professori e ai ricercatori sono assicurati l'accesso ai finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Le università sono libere di accettare finanziamenti e contributi per ricerche anche finalizzate e attività di servizio a favore dello Stato e di enti pubblici e privati. Tali attività sono inserite nel programma annuale o pluriennale di attività di ciascuna struttura scientifica.

3. Le università, nel rispetto delle funzioni del Ministro di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concludono accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali per ogni forma di cooperazione scientifica.

4. Al termine di ogni anno accademico, i dipartimenti e le altre strutture scientifiche presentano al senato accademico una relazione sulle attività di ricerca svolte, formulando proposte di provvedimenti di sua competenza. La relazione è trasmessa all'Istituto di cui all'articolo 21.

5. Il rettore presenta annualmente al Ministro e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 21 la relazione generale sull'attività di ricerca di ateneo.

Art. 8.

(Autonomia organizzativa)

1. Sono organi dell'università il rettore, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. Sono strutture necessarie dell'università le facoltà e i dipartimenti.

2. Le università hanno autonomia organizzativa e possono istituire altre strutture didattiche e scientifiche e promuovere consorzi aperti alla partecipazione di altre università e

di enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali. In ogni struttura è garantita la partecipazione, anche in forma rappresentativa, dei professori e dei ricercatori che vi operano.

3. Il rettore è eletto tra i professori ordinari secondo le procedure previste dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il rettore rappresenta l'università, presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione; emana gli statuti e i regolamenti. Il rettore stipula le convenzioni relative agli accordi di cooperazione internazionale, le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i contratti di sua competenza. Lo statuto determina, in rapporto al contenuto degli atti, gli organi collegiali di ateneo che devono esprimere il proprio parere.

4. Il senato accademico è composto dai presidi delle facoltà e da direttori di dipartimento, eletti dagli stessi in numero pari alla metà dei presidi. Esso esercita compiti di programmazione per lo sviluppo dell'ateneo e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca e determina la distribuzione tra le facoltà dei posti del personale docente e ricercatore attribuiti all'ateneo.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a venti membri per le università che abbiano non più di 20.000 studenti iscritti e non superiore a trenta membri per le altre. In esso possono essere rappresentati componenti esterni in misura non superiore a un quinto. Ai professori ordinari e straordinari è riservata una rappresentanza pari ad almeno la metà dei componenti interni. È comunque garantita la rappresentanza dei professori associati, dei ricercatori, degli studenti e del personale non docente. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione il prorettore e il direttore amministrativo, secondo modalità definite nel regolamento.

6. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'università, nonché del personale amministrativo e tecnico, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa.

7. La facoltà è retta da un consiglio, composto ai sensi delle norme vigenti e presieduto dal preside, eletto tra i professori ordinari e straordinari. Al consiglio, oltre ai compiti che ad esso spettano come struttura didattica, sono comunque riservate la chiamata dei professori universitari, la distribuzione dei compiti e del carico didattico e l'autorizzazione alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, presso centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali.

8. Il dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo ed è retto da un direttore, da un consiglio e da una giunta, secondo modalità definite nello statuto. Fanno parte del consiglio i professori e i ricercatori del dipartimento e rappresentanti del personale non docente. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori ordinari e straordinari.

9. Gli statuti garantiscono l'autonomia di organizzazione delle strutture, in relazione ai loro compiti didattici e di ricerca, la possibilità di delega e di decentramento delle decisioni, il rispetto delle norme di stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale dirigente, tecnico ed amministrativo stabilite per legge, anche in ordine alle chiamate, all'esercizio dei diritti e dei doveri, alla partecipazione agli organi dell'università, alle funzioni direttive e alla libertà di ricerca e di insegnamento di cui sono titolari.

Art. 9.

(Personale)

1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», in materia di personale docente e ricercatore sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, con l'eccezione di quelle concernenti il reclutamento di cui all'articolo 20 e i trasferimenti ad altra sede dei professori. I professori ordinari, i professori associati e i ricercatori sono iscritti in distinti ruoli nazionali.

2. Con regolamento di ateneo sono istituiti presso ciascuna università distinti ruoli del

personale dirigente, tecnico e amministrativo, nei quali è inquadrato il personale in servizio. Tale regolamento disciplina, per tutto il personale, ad eccezione dei dirigenti, per i quali si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale dirigente dello Stato, lo stato giuridico e il trattamento economico nel rispetto della legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto dell'università ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Ogni università dispone, nei limiti delle dotazioni organiche nazionali vigenti, di una propria dotazione organica, che comprende i posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore attribuiti all'ateneo. Dispone altresì di una propria dotazione organica di posti di personale dipendente dall'università indicato nel comma 2.

4. Le delibere relative al regolamento del personale che comportino l'istituzione o l'incremento della dotazione organica del personale di cui al comma 2 sono adottate sulla base di relazioni tecniche, che ne costituiscono parte integrante, concernenti la copertura delle relative spese con risorse finanziarie proprie o previste dal piano di sviluppo delle università. Dette delibere sono adottate entro il limite del contingente unico nazionale corrispondente alla dotazione organica indicata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 23. Il contingente può essere modificato in sede di approvazione del piano di sviluppo delle università.

5. I posti relativi al personale di cui al comma 2 sono coperti con concorsi, di trasferimento o di reclutamento.

6. L'incarico di direttore è attribuito, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione ad un dirigente dell'università ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, a dirigente di altra sede universitaria. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.

Art. 10.

(Organi di rappresentanza degli studenti)

1. Ogni università istituisce con funzioni consultive un senato degli studenti. La sua

composizione e le sue competenze sono disciplinate dallo statuto. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento degli studenti di ciascuna università.

2. Il senato degli studenti è composto da un numero non superiore a quindici membri per le università che abbiano non più di 20.000 studenti iscritti e non superiore a trenta membri per le altre.

Art. 11.

(Autonomia finanziaria)

1. Al fine di adeguare l'autonomia finanziaria delle università alle disposizioni della presente legge, il comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito dal seguente:

«2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in quattro distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero, relativi:

- a) al personale docente e ricercatore;
- b) al personale non docente;
- c) al funzionamento delle università, ivi comprese le spese per gli investimenti e per l'edilizia universitaria;
- d) alla ricerca scientifica universitaria».

2. Per il trasferimento dei mezzi finanziari destinati al finanziamento della ricerca scientifica universitaria si applicano le disposizioni dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità delle università stabilisce i criteri per la determinazione dell'entità e le procedure di accertamento delle fonti autonome di finanziamento, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché quali contratti possono essere stipulati direttamente dalle strutture didattiche e scientifiche e quali devono essere stipulati dal rettore, previa deliberazione degli organi collegiali.

4. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 12.

(Raccordi tra Ministero e università)

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.

2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro in ordine:

a) al coordinamento tra le sedi universitarie;

b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;

c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al loro funzionamento ed al finanziamento della ricerca scientifica;

d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici.

3. Sono escluse funzioni deliberative o funzioni consultive relativamente ad atti a contenuto puntuale o riguardanti singole persone.

4. Il CUN, del quale fa parte di diritto il presidente della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, è composto:

a) da ventiquattro membri eletti in rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) da ventiquattro membri eletti dalle sedi, su base regionale o interregionale;

c) da cinque studenti designati dai presidenti dei senati degli studenti delle università;

d) da cinque membri eletti dal personale tecnico-amministrativo delle università.

5. Le modalità di elezione dei membri di cui alle lettere a), b) e d) del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari proporzionale alla loro consistenza e una adeguata presenza delle sedi universitarie, la durata in carica dei componenti, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione

del parere del Consiglio di Stato, sono sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.

7. Nell'ambito del CUN è istituita la corte di disciplina di cui all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31.

8. La Conferenza permanente dei rettori delle università italiane prospetta al Ministro le questioni di rilievo generale relative all'assetto e allo sviluppo del sistema universitario. A tal fine la Conferenza:

a) contribuisce alla definizione del piano triennale di sviluppo delle università ai sensi dell'articolo 13;

b) esprime le istanze delle università e ne promuove e ne sostiene le iniziative nelle sedi nazionali e internazionali;

c) elabora proposte sui problemi di interesse universitario;

d) svolge le attività consultive previste dalla legge.

Art. 13.

(Norme sulla programmazione universitaria)

1. È istituito, presso il Ministero, il Comitato tecnico per la programmazione universitaria, composto dal presidente del Consiglio universitario nazionale, dal presidente della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, dal presidente dell'Istituto di cui all'articolo 21, dal direttore del dipartimento per la programmazione e il coordinamento generale e da quattro esperti di alta qualificazione nominati dal Ministro. A questi ultimi si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con regolamento ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le università predispongono e trasmettono al Ministero, almeno un anno prima della scadenza del piano, propri programmi di sviluppo riferiti al triennio successivo. I programmi devono indicare anche le risorse

finanziarie, il personale e le strutture disponibili per la loro attuazione, nonché le richieste aggiuntive necessarie a tal fine. Su tali programmi i comitati regionali di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, comunicano al Ministero, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri e avanzano proposte al fine di realizzare un coordinamento su base regionale. La Conferenza permanente dei rettori delle università italiane formula, entro trenta giorni dalla loro comunicazione a cura del Ministero, una propria relazione generale riferita all'intero sistema universitario.

4. Il Comitato, sulla base dei programmi, delle proposte, dei pareri e della relazione generale di cui al comma 3, nonché delle osservazioni che pervengono dalle regioni in tema di localizzazione di nuovi insediamenti, tenuto anche conto del rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, elabora, almeno sei mesi prima della scadenza del precedente piano, proposte per il piano triennale di sviluppo delle università, che contemplino anche la previsione delle risorse necessarie ed i criteri generali per la loro ripartizione.

5. Il piano è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, previo parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

CAPO III

DEGLI ENTI DI RICERCA

Art. 14.

(Natura e funzioni del Consiglio nazionale delle ricerche)

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ha piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei suoi fini istituzionali e

con esclusione di qualunque scopo di lucro. Il CNR si dà ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, con propri regolamenti.

2. Il CNR svolge e promuove, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i seguenti compiti:

a) attività di ricerca, di base, applicata e finalizzata, attività di ricerca e consulenza a favore dello Stato e di enti pubblici e privati e formazione dei relativi ricercatori e tecnici;

b) preparazione e verifica di *standards* e di norme tecniche;

c) organizzazione, trasferimento e diffusione delle conoscenze;

d) definizione di programmi di cooperazione internazionale nel rispetto delle funzioni del Ministro di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 15.

(Autonomia regolamentare)

1. Il CNR adotta regolamenti concernenti il funzionamento degli organi; l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio; l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile; il personale.

2. Ai regolamenti del CNR si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 4 e 5, e 17, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 16.

(Autonomia della ricerca)

1. Il CNR, le strutture scientifiche e i ricercatori hanno autonomia di ricerca nel quadro della programmazione nazionale e degli obiettivi scientifici dell'Ente.

2. Le strutture scientifiche e i ricercatori presentano annualmente ai competenti organi del CNR relazioni sulle attività di ricerca svolte, con analitica indicazione dei finanziamenti.

3. Il CNR sottopone le proprie strutture scientifiche e le ricerche affidate ad enti pubblici e privati a periodiche verifiche dell'attività svolta, in base alle quali decide gli

eventuali provvedimenti di riorganizzazione delle strutture scientifiche o di revisione dei finanziamenti concessi, e presenta annualmente al Ministro la relazione generale sull'attività di ricerca dell'Ente.

4. Il regolamento sul funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio stabilisce quali contratti e convenzioni possono essere stipulati direttamente dalle strutture scientifiche e di servizio e quali debbono essere stipulati dal presidente del CNR, previa deliberazione degli organi collegiali.

Art. 17.

(Autonomia organizzativa)

1. Il CNR ha autonomia organizzativa e può istituire strutture scientifiche, organizzative e di servizio, anche con la partecipazione di università e di enti pubblici e privati.

2. Sono organi del CNR:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) i comitati nazionali;
- e) il direttore generale.

3. Sono strutture scientifiche del CNR gli istituti e i centri di ricerca, nonché i gruppi di ricerca costituiti in modo non permanente per lo svolgimento di speciali progetti. Sono strutture organizzative e di servizio le aree di ricerca e i centri di servizio.

4. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, per la durata di cinque anni e non può essere confermato; rappresenta il CNR, presiede il consiglio direttivo e il consiglio di amministrazione e stipula le convenzioni di sua competenza.

5. Il consiglio direttivo esercita i compiti relativi alla programmazione e all'organizzazione dell'attività di ricerca e quelli relativi al conferimento di incarichi di direzione e coordinamento delle strutture scientifiche e dei progetti di ricerca.

6. Il consiglio di amministrazione esercita i compiti relativi alla gestione del personale, all'amministrazione e alla finanza.

7. Per le materie concorrenti il consiglio di amministrazione delibera su proposta del consiglio direttivo. In caso di mancato accoglimento della proposta, il consiglio direttivo formula per una sola volta nuove proposte.

8. Il consiglio direttivo è composto dal presidente del CNR e dai presidenti dei comitati nazionali.

9. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente del CNR, da quattro esperti di alta qualificazione nel settore giuridico-amministrativo, designati dal Ministro, e da quattro membri, di cui due ricercatori del CNR eletti dai comitati nazionali riuniti in assemblea, nonché un dirigente e un dipendente dei ruoli tecnici e amministrativi del CNR eletti, rispettivamente, dagli appartenenti agli stessi ruoli.

10. Il regolamento concernente il funzionamento degli organi del CNR determina il numero, non superiore a dodici e a cinque, dei comitati nazionali a carattere, rispettivamente, disciplinare e interdisciplinare, le modalità di elezione e la durata in carica dei componenti. Il regolamento disciplina altresì le competenze, l'organizzazione interna e il funzionamento dei comitati.

11. Nelle strutture scientifiche opera personale scientifico, tecnico e amministrativo del CNR e personale delle università e degli enti e istituzioni di ricerca, associato mediante incarico di ricerca o di collaborazione tecnica, attribuito dal CNR, previo assenso degli enti da cui il personale dipende.

12. Sono organi degli istituti e dei centri del CNR il consiglio scientifico, di cui fanno parte i ricercatori, interni o esterni all'Ente, e il direttore, che è nominato dal consiglio direttivo del CNR tra i dirigenti di ricerca e i professori universitari di prima fascia, sentiti i comitati nazionali a carattere disciplinare o interdisciplinare competenti per materia e il consiglio scientifico.

13. I regolamenti concernenti il funzionamento degli organi e l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio sono deliberati dal consiglio direttivo integrato da quindici membri eletti dai comitati nazionali riuniti in assemblea, di cui sette direttori degli istituti e centri di ricerca.

14. Il regolamento del personale del CNR istituisce distinti ruoli del personale scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo, nei quali è inquadrato il personale in servizio. Tale regolamento disciplina inoltre, per tutto il personale, ad eccezione dei dirigenti, per i quali si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale dirigente dello Stato, lo stato giuridico e il trattamento economico nel rispetto della legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto della ricerca a norma dell'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Le deliberazioni di incremento della pianta organica sono approvate con decreto del Ministro di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ed è scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale. Il conseguente rapporto è regolato con contratto a tempo determinato, della durata di cinque anni, rinnovabile. Nel caso che l'incarico venga conferito ad un dipendente del CNR, questo è collocato fuori ruolo per la durata del contratto. Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione in misura non superiore al trattamento economico spettante al dirigente generale dello Stato di livello B. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 18.

(Autonomia finanziaria)

1. I mezzi finanziari destinati al Consiglio nazionale delle ricerche sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero e trasferiti al Consiglio stesso con vincolo di destinazione per quelli destinati al finanziamento di progetti finalizzati, nonché delle iniziative speciali di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche può ricorrere a forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti

di liberalità, corrispettivi, anche a mezzo di contratti, ai quali si estende la disciplina prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il CNR può contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso, il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può superare il 15 per cento delle somme destinate nel bilancio del CNR alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per gli investimenti e per l'edilizia, con esclusione comunque di quelle destinate al personale e alla ricerca.

4. L'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del CNR si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 19.

(Degli enti di ricerca)

1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonchè gli enti pubblici nazionali di ricerca di preminente interesse pubblico e a carattere non strumentale, individuati con le procedure di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno piena capacità di diritto pubblico e privato nel rispetto dei propri fini istituzionali e con esclusione di qualunque scopo di lucro. Nell'ambito delle loro attribuzioni istituzionali concorrono ad attività di ricerca a fini di protezione civile. Essi si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.

2. Nel rispetto delle disposizioni che regolano le funzioni, gli organi, le caratteristiche generali delle strutture scientifiche, fissate nelle rispettive leggi istitutive, ferma restando la disciplina dello stato giuridico del personale e del relativo trattamento economico, a tali enti si estendono le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, commi 1, 10, 11, 12 e 13, e 18.

3. Restano salve le nomine già effettuate dei presidenti degli enti di cui alla presente legge attualmente in carica con la previgente disciplina giuridica in merito alle incompatibilità ed alla rinnovabilità dell'incarico.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Principi sul reclutamento e lo stato giuridico dei docenti e ricercatori delle università e degli enti di ricerca)

1. Il reclutamento e lo stato giuridico dei docenti e ricercatori delle università e dei ricercatori del CNR e degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 19 sono disciplinati in conformità ai seguenti principi:

a) per l'accesso ai posti di professore ordinario e associato delle università e alle due fasce superiori dei ricercatori del CNR e degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 19, ogni due anni sono costituite, per raggruppamenti disciplinari, distinte commissioni nazionali per le università e per gli enti di ricerca, elette, con esclusione di qualsiasi sorteggio, nell'ambito del medesimo raggruppamento e composte da membri di livello almeno pari a quello dei posti da coprire;

b) le commissioni formulano, sulla base di una analitica valutazione comparativa aperta, pubblica e nazionale, una lista di abilitati in numero non superiore ai posti disponibili nel successivo biennio, aumentato del 15 per cento, con eventuale arrotondamento all'unità superiore; sono esclusi giudizi di idoneità o riserve di posti, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 20 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;

c) ciascuna commissione è composta da almeno sette membri; tale numero viene aumentato in relazione al numero dei posti messi a concorso secondo criteri fissati dal regolamento di cui al comma 3;

d) le facoltà e gli enti di ricerca coprono i posti disponibili scegliendo, sulla base di motivata valutazione comparativa, tra gli abilitati delle rispettive liste che ne abbiano fatto domanda;

e) l'abilitazione ha validità per un biennio e non dà diritto alla chiamata nelle università o negli enti di ricerca.

2. Restano ferme le norme sulla chiamata per trasferimento dei professori ordinari e associati delle università.

3. La definizione dei raggruppamenti disciplinari nonchè la composizione, l'elettorato attivo e passivo, le procedure per la formazione e il funzionamento delle commissioni nazionali per il reclutamento dei docenti delle università, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. I raggruppamenti disciplinari individuati dal regolamento di cui al comma 3 non possono essere modificati per la durata di dieci anni, ad eccezione della definizione di nuovi raggruppamenti disciplinari, anche mediante la sottrazione di materie dai raggruppamenti esistenti. Tali raggruppamenti hanno validità fino alla successiva revisione generale.

5. Coloro che siano stati membri di commissioni non possono comunque far parte delle commissioni per la tornata immediatamente successiva. Tale criterio si rispetta anche nel caso della definizione di nuovi raggruppamenti disciplinari.

6. Per la formazione di commissioni per raggruppamenti disciplinari cui afferisce un numero ridotto di docenti, si fa ricorso, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, a professori di raggruppamenti disciplinari affini o a professori di università straniere.

7. La definizione dei raggruppamenti disciplinari, nonchè la composizione, l'elettorato attivo e passivo, le procedure per la formazione e il funzionamento delle commissioni nazionali per il reclutamento nelle due fasce superiori dei ricercatori del CNR e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 19, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base delle proposte degli enti e sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

8. I ricercatori delle due fasce superiori del CNR e degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 19, che abbiano conseguito la nomina, possono essere chiamati a svolgere attività didattiche nelle università, rimanendo nel ruolo di appartenenza attraverso il conferi-

mento, per non più di tre anni consecutivi, di incarichi temporanei e gratuiti di insegnamento, ma non possono essere chiamati a coprire un posto in organico delle università, fermo restando il complessivo trattamento economico a carico dell'ente di appartenenza.

9. Ai ricercatori del CNR e degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 19 si estendono le norme vigenti in materia di compatibilità e incompatibilità del corrispondente personale docente e ricercatore delle università a tempo pieno.

10. Al personale di ricerca degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano in servizio o in corso di reclutamento in base a concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme di stato giuridico fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.

Art. 21.

(Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica)

1. È istituito l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica, con il compito di svolgere indagini e ricerche e di raccogliere documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica in Italia ed all'estero, nonché di assicurare al Ministro il necessario supporto tecnico-scientifico in ordine:

a) alla raccolta ed elaborazione dei dati e delle statistiche sulle università e sugli enti di ricerca, da effettuarsi anche attraverso il raffronto con dati relativi ad altri Paesi;

b) alla individuazione ed all'adozione, anche su indicazione di altri enti, dei criteri e delle metodologie di analisi dell'efficacia delle università e degli enti di ricerca.

2. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico. I compiti, l'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente, nominato con decreto del Ministro;

b) il consiglio direttivo, composto dai dirigenti delle due strutture dell'Istituto, di cui al comma 4, e da tre membri nominati dal Ministro;

c) il direttore.

4. Operano, nel quadro dell'Istituto, due distinte strutture: una di ricerca e una di raccolta dei dati statistici e di osservatorio.

5. L'Istituto svolge i suoi compiti a mezzo di rilevazioni, indagini, consultazioni e conferenze con la comunità scientifica nazionale e internazionale. L'Istituto pubblica le proprie relazioni e diffonde sistematicamente i dati raccolti.

6. L'Istituto organizza periodicamente riunioni nazionali e internazionali di valutazione dei risultati delle ricerche e di esame delle loro eventuali utilizzazioni.

7. L'Istituto adotta un proprio regolamento del personale, cui si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 13. In sede di prima applicazione, allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede con il trasferimento all'Istituto del personale scientifico, tecnico ed amministrativo operante presso l'Istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica del CNR, cui continuano ad applicarsi le norme di stato giuridico e trattamento economico fissate per il comparto degli enti pubblici e di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

8. È istituito presso il Ministero il Comitato indipendente di valutazione delle università e degli enti di ricerca, con esclusione di qualsiasi valutazione su singoli docenti e ricercatori. Esso è composto da non più di quindici esperti di alta qualificazione, anche di cittadinanza straniera, nominati per un triennio, rinnovabile una sola volta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST). La carica è incompatibile con qualsiasi incarico o attività pubblica o professionale, ivi compreso l'insegnamento nelle università. I dipendenti pubblici sono collocati di diritto in posizione di aspettativa o

di fuori ruolo, con assegni a carico dell'amministrazione di provenienza e diritto alla progressione di carriera. Sono assicurate l'imparzialità e la responsabilità collegiale delle attività del Comitato, che, prima di pubblicare le proprie relazioni, le comunica all'università, ente di ricerca, struttura didattica o scientifica interessata, che può presentare, entro un termine stabilito, proprie osservazioni. La retribuzione degli esperti assunti con contratti di diritto privato nonchè l'indennità da corrispondere a tutti i componenti del Comitato sono determinate con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

9. Per la copertura delle spese di funzionamento, fatta eccezione per gli oneri relativi alla corresponsione delle retribuzioni e delle indennità ai membri del Comitato di cui al comma 8, è assegnato all'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica un contributo annuo, a carico dello stato di previsione del Ministero, pari a lire 5.600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

10. A decorrere dal 1993 l'ammontare del contributo di cui al comma 9 sarà determinato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

11. Alla copertura degli oneri per il contributo indicato al comma 9 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 1990, 1991 e 1992 dalla legge 22 dicembre 1977, n. 951, come determinata nella tabella C allegata alla legge finanziaria 1990.

Art. 22.

(Forum della ricerca scientifica e tecnologica)

1. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, avvalendosi anche dell'Istituto di cui all'articolo 21, organizza periodicamente, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, un *forum* internazionale per la valutazione dei risultati delle ricerche svolte, anche in cooperazione con enti e istituti italiani, comunitari, stranieri e internazionali, dei diversi settori del sistema

nazionale della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè per l'esame delle loro eventuali utilizzazioni.

Art. 23.

(Abrogazione di norme)

1. Con l'emanazione degli statuti e dei regolamenti delle università e dei regolamenti degli enti pubblici di ricerca di cui alla presente legge cessano di avere efficacia, per ciascuna università e per ciascun ente di ricerca, le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, in particolare, alle seguenti leggi e regolamenti, in quanto contengano norme in contrasto con i principi della presente legge e della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero contengano norme relative a materie e oggetti attribuiti alla autonomia normativa delle università e degli enti di ricerca:

a) per le università:

1) regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674;

2) testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

3) regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

4) legge 18 marzo 1958, n. 311;

5) legge 11 dicembre 1969, n. 910;

6) decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;

7) decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

8) decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371;

9) legge 14 agosto 1982, n. 590;

10) legge 29 gennaio 1986, n. 23;

b) per il Consiglio nazionale delle ricerche:

1) decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

2) legge 2 marzo 1963, n. 283;

3) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 1963, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 agosto 1963;

4) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 7 febbraio 1967, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 27 maggio 1971, sul funzionamento degli organi direttivi;

5) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 7 febbraio 1967, sul funzionamento degli organi di ricerca;

6) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 13 giugno 1967;

7) legge 20 marzo 1975, n. 70;

8) decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

3. Le università provvedono annualmente alla raccolta ed alla pubblicazione delle norme in vigore presso ciascuna sede.

4. Sono abrogate tutte le norme relative al Consiglio universitario nazionale in contrasto con le disposizioni dell'articolo 12.

5. Sono abrogati l'articolo 2, commi primo, secondo, terzo e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e l'articolo 1, comma primo, della legge 14 agosto 1982, n. 590.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci e salve le forme specifiche di autonomia riconosciute dalla normativa vigente.

7. Ferma restando la dotazione organica del personale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168, il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive, istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, è soppresso.

Art. 24.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 13, 21, comma 8, e 22, valutati in

lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione di nuove università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.